

Importanti informazioni sulla Cassa per i danni di natura dei Grigioni (ESK)

Valevoli dal 01.02.2024

1. Diritto all'indennizzo

Hanno diritto all'indennizzo solo le persone del diritto privato. La Confederazione, i cantoni, i comuni e le altre corporazioni di diritto pubblico non vengono presi in considerazione.

2. Notifica del danno e relativa stima

La notifica del danno deve avvenire immediatamente, in ogni caso prima della sua eliminazione, presso la Cassa per i danni di natura. La stima del danno viene effettuata dalla Cassa per i danni di natura.

3. Basi legali

Per l'elaborazione dei casi di sinistro sono determinanti le seguenti basi: Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN), Ordinanza relativa alla legge (OIDN) e per analogia le direttive del Fondo svizzero di soccorso per i danni di natura non assicurabili.

4. Contributo della Cassa per i danni di natura dei Grigioni

La Cassa per i danni di natura dei Grigioni eroga contributi in ragione del 80 % della somma del danno computabile (equivalente ai costi per il ripristino allo stato originale, rispettivamente ai costi senza i valori aggiunti e le migliorie). Il danno minimo ammonta a 500.00 CHF.

L'indennizzo dell'ESK unitamente alle prestazioni di terzi non può superare il 90 % del danno computabile. Il danneggiato deve in ogni caso assumersi a proprio carico almeno il 10 % dei costi.

5. Contributo complementare del fondssuisse

Il fondssuisse eroga su base volontaria un contributo supplementare massimo del 10 %. I sinistrati aventi diritto ai contributi sono le persone fisiche nonché le corporazioni se i loro membri sono delle persone fisiche. I contributi volontari si conformano alle condizioni finanziarie imponibili del sinistrato.

Il disbrigo della pratica con il fondssuisse avviene tramite l'ESK. Non sussiste alcun diritto giuridico per il contributo complementare del fondssuisse.

Trova ulteriori informazioni su www.fondssuisse.ch

6. Svolgimento della pratica di sinistro

I danni ai fondi vengono di regola ispezionati. La data viene concordata con il danneggiato.

Basandosi sul rilevamento del danno, da parte dell'esperto in stime di danni, segue l'assunzione o il rigetto del danno.

Dopo l'eliminazione del danno devono essere inoltrati all'ESK per l'esame, la notifica del ripristino e il rapporto delle ore unitamente ad altri eventuali documenti.

L'ESK chiarisce con il fondssuisse la quota del contributo complementare (se esiste tale diritto). La Cassa per i danni di natura dei Grigioni effettua il conteggio e il versamento dei due contributi.

Il termine legale di ripristino dura due anni a decorrere dalla data del sinistro.

7. Eliminazione del danno / prestazione propria

I lavori di ripristino devono essere eseguiti fondamentalmente e per quanto sensato e ragionevole dal danneggiato stesso e con mezzi propri. L'ESK si riserva di riconoscere solo parzialmente le fatture delle imprese, se il danneggiato fosse stato in grado di eseguire i lavori in proprio. Essa può inoltre applicare delle riduzioni, se con il ripristino sono stati generati dei valori aggiunti e delle migliorie.

Vengono conteggiate le seguenti aliquote:

| | |
|---|-------------|
| lavoro manuale/ operatore di macchinari | 30.00 CHF/h |
| trattore / metrac, semoventi a 2 assi versatili | 50.00 CHF/h |
| carro a motore industriale con ponte | 60.00 CHF/h |
| rimorchio per trattore / carro industriale | 20.00 CHF/h |
| caricatore frontale con pala | 15.00 CHF/h |
| escavatore | 50.00 CHF/h |
| auto / jeep | 20.00 CHF/h |
| rimorchio per auto / jeep | 15.00 CHF/h |
| motosega a catena | 20.00 CHF/h |

I lavori rispettivamente i costi che superano la stima / il preventivo verranno riconosciuti da parte nostra unicamente se prima della realizzazione c'è stata la nostra approvazione.

Ulteriori informazioni sono rilevabili dalle disposizioni generali sulla Cassa per i danni di natura dei Grigioni, dalla legge (LIDN), dall'ordinanza della legge (OIDN) oppure sul sito internet www.esk.gr.ch/it.